

Decreto n. 47/2023

Oggetto: indizione delle elezioni per la designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6, dello Statuto dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".

IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, di "*Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59*";
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 168/1989 "*...dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle Università e degli Enti di ricerca nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400...*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "*Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "*Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica*", come modificato e integrato dallo "*Allegato 2*" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "*Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137*";

- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "*Codice della Amministrazione Digitale*";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*", ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in "*Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, numero 5, che contiene alcune "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, numero 35;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*";
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione*";
- CONSIDERATO** che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che disciplina gli "*obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni*" e l'esercizio del "*diritto di accesso civico*";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", ed, in particolare:
- l'articolo 1, che disciplina la "*Carta della cittadinanza digitale*";
 - l'articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*";
 - l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca*";

- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "*Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "*Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, , del 25 novembre 2016, n.276, che disciplina la "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124*", ed, in particolare gli articoli 2, 3 e 4;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune "*Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124*";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune "*Modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il "*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)*", in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)*";

VISTO lo Statuto dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, e successivamente modificato ed integrato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021, n.21, e pubblicato sul sito web istituzionale

CONSIDERATO in particolare, che i commi 5 e 6 dell'articolo 6 del predetto "*Statuto*" prevedono che:

- il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 membri
- due dei membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Ministro su indicazione del personale tramite apposito procedimento elettorale o regolamento di riferimento da parte della comunità scientifica
- hanno diritto di elettorato attivo:
 - a) tutti i dipendenti dell'Ente, ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b) il personale di ricerca in servizio di ruolo presso altri Enti o Università in servizio attivo, associato all'Ente, con incarico di ricerca...
- hanno diritto di elettorato passivo coloro che, tra le seguenti categorie:
 - a) tutto il personale di ricerca in servizio attivo presso l'Ente;
 - b) il personale di ricerca in servizio di ruolo presso altri Enti o Università associate all'Ente
 esprimono, con le modalità definite da apposito Regolamento Elettorale, la loro disponibilità a ricoprire il predetto incarico;

CONSIDERATO inoltre, che:

- secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), del nuovo "*Statuto*", il Presidente, ai "*...sensi della autonomia statutaria e regolamentare, sancita dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, propone al Consiglio di Amministrazione:*"
 - *l'adozione di nuovi Regolamenti;*
 - *eventuali modifiche dei Regolamenti già adottati...*";
- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera d), e dell'articolo 7, comma 4, del predetto "*Statuto*":
 - *il Consiglio di Amministrazione "...delibera sui Regolamenti dell'Ente e su eventuali modifiche degli stessi...";*
 - *le "...deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle modifiche statutarie e dei regolamenti, per i quali è necessario il voto favorevole di 4 componenti su 5...";*
 - ai sensi dell'articolo 14, comma m) del medesimo "*Statuto*", il Direttore Generale "*...predispone gli schemi dei Regolamenti da sottoporre al Presidente, di intesa con il Direttore Scientifico e sentito il Collegio dei Direttori*";

VISTO il "*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell' Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;

VISTO il "*Regolamento sull' amministrazione, sulla contabilità e sull' attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel

Supplemento Ordinario numero 185 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "*Regolamento*";

VISTO il "*Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;

VISTA la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del "*Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

CONSIDERATO che il "*Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*", con la predetta modifica, è stato pubblicato in data 24 giugno 2021 ed è entrato in vigore il 9 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201 con il quale:

- il Professore Nicolò D'Amico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 30 dicembre 2019 e per la durata di un quadriennio;
- il Professore Stefano Borgani e la Dottoressa Maria Cristina De Sanctis sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione per il medesimo periodo;

VISTO altresì, il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 31 gennaio 2020, numero 32, con il quale l'Ingegnere Stefano Giovannini e la Dottoressa Grazia Maria Gloria Umana sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal 31 gennaio 2020 e per la durata di un quadriennio;

VISTA la delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha rinnovato, per un ulteriore mandato, gli incarichi del Dottore Gaetano Telesio, quale Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e del Dottore Filippo Maria Zerbi, quale Direttore Scientifico del medesimo Istituto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 14, comma 1, e 16, comma 2, del nuovo Statuto;

CONSIDERATO che, in data 14 settembre 2020, il Professore Nicolò D'Amico è cessato, per cause naturali, dall'incarico di Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che gli era stato conferito con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2019, numero 1201, come innanzi richiamato;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 9 ottobre 2020, numero 772, con il quale il Professore Marco Tavani è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, a decorrere dal 9 ottobre 2020 "*...per la restante durata del mandato conferito al Professore Nicolò D'Amico con Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2019, numero 1201...*", ovvero fino al 30 dicembre 2023;

- VISTA** la Delibera del 29 ottobre 2020, numero 81, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha:
- confermato "... gli incarichi di *Direttore Generale e di Direttore Scientifico, conferiti rispettivamente ai Dottori Gaetano Telesio e Filippo Maria Zerbi con la Delibera del 6 febbraio 2020, numero 6, e con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato del 9 marzo 2020, numero di repertorio 1, e del 18 marzo 2020, numero di repertorio 2, fino alla loro naturale scadenza, ovvero fino al 30 dicembre 2023...*";
 - disposto che "...restano ferme tutte le disposizioni contenute sia nella *Delibera che nei contratti individuali di lavoro richiamati nelle premesse e nel precedente articolo 1, con specifico riguardo allo status giuridico, al trattamento economico ed alla disciplina del rapporto di lavoro...*";

VISTA la Delibera del 4 luglio 2019, numero 48, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha:

- approvato il *Regolamento per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione*, come predisposto dal Dottore Gaetano Telesio, nella sua qualità di Direttore Generale, di intesa con il Dottore Filippo Zerbi, nella sua qualità di Direttore Scientifico, con la collaborazione dell'Ingegnere Stefano Giovannini, nella sua qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione, e con le modifiche proposte dal Collegio dei Direttori delle "Strutture di Ricerca";
- autorizzato la pubblicazione del "*Regolamento per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione*" pubblicato sul Sito Web dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*";
- stabilito che il Regolamento per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione è entrato in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, effettuata secondo le modalità innanzi stabilite;

VISTO il *Regolamento per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione*, pubblicato sul Sito Web istituzionale il 10 luglio 2019 ed entrato in vigore il 25 luglio 2019 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), che attribuisce al "*Presidente dell'Ente...*" il compito di emanare "...il *Decreto con il quale vengono indette le elezioni per la designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione...*"

VISTO che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del predetto Statuto INAF, i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione, Ingegnere Stefano Giovannini e Dottoressa Maria Grazia Umata, nominati con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2020, n.32, durano in carica quattro anni, a decorrere dalla data del loro insediamento;

VISTA la necessità di avviare le procedure elettorali per la nomina dei due rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione:

DECRETA

Articolo 1 Indizione delle elezioni

1. Sono indette le elezioni per la designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".
2. Le operazioni di voto relative alle elezioni indette ai sensi del precedente comma 1 si svolgeranno nei giorni **11 e 12 dicembre 2023**
3. Le operazioni di voto saranno svolte nel rispetto di quanto previsto dal "*Regolamento per la disciplina delle elezioni di due componenti del Consiglio di Amministrazione*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio 2020, numero 5, e pubblicato sul Sito Web dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Articolo 2 Elettorato attivo e passivo

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, dello Statuto dello Istituto nazionale di Astrofisica e dell'articolo 1, comma 1, del *Regolamento per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione*, hanno diritto di elettorato attivo tutti coloro che, alla data di emanazione, appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - a) dipendenti dell'Ente, ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo, associati all'Ente, con incarico gratuito di collaborazione;
 - c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'Ente, con incarico gratuito di collaborazione;
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto dello Istituto Nazionale di Astrofisica, e dell'articolo 1, comma 1, del *Regolamento per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione*, hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che, alla data di emanazione del presente Decreto, appartengono ad una delle seguenti categorie e che hanno presentato la loro candidatura, secondo le modalità definite nella comunicazione trasmessa dalla Direzione Generale, per via telematica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del medesimo *Regolamento*:
 - a) ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti tecnologi e dirigenti di ricerca in servizio attivo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ente;
 - b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso università italiane associate all'Ente, con incarico gratuito di collaborazione;
 - c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altri enti di ricerca, associati all'Ente, con incarico gratuito di collaborazione.

Articolo 3

Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale, che sovrintende e certifica la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio di cui ai successivi articoli 5 e 6, è composta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del *Regolamento per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione*, da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri effettivi, oltre che da un membro supplente, ed è nominata entro sette giorni dalla data di emanazione del presente Decreto.
2. La Commissione Elettorale è nominata con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente,
3. I componenti della Commissione Elettorale sono scelti tra i dipendenti dell'Ente ed, in particolare, tra il personale in servizio di ruolo sia della Amministrazione Centrale che delle Strutture di Ricerca.

Articolo 4

Formazione delle liste elettorali e presentazione delle candidature

1. Entro quindici giorni dalla data di emanazione del presente Decreto, il Direttore Generale definisce ed approva, con proprio provvedimento, la lista dell'elettorato attivo, ai sensi del comma 1 del precedente articolo 2, e invita formalmente tutti i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, ai sensi del comma 2) del medesimo articolo, a presentare la loro candidatura, utilizzando, a tal fine, la modulistica all'uopo predisposta la loro eventuale candidatura, utilizzando, a tal fine, la modulistica all'uopo predisposta.
2. Entro quindici giorni dalla data di emanazione del provvedimento adottato ai sensi del comma precedente, il Direttore Generale certifica le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo e ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
3. Entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, che decorrono dalla data di pubblicazione delle liste di cui alla precedente comma 2, i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle stesse possono presentare reclamo scritto al Direttore Generale.
4. Entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione dei reclami, il Direttore Generale decide sugli stessi, approvando definitivamente le liste e dandone contestuale comunicazione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
5. Entro quindici giorni dalla definitiva approvazione delle liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo, vengono svolte le procedure elettorali, sotto la supervisione e la responsabilità della Commissione Elettorale di cui all'articolo 3 del presente Decreto.

Articolo 5

Esercizio del diritto di voto e relative operazioni

1. Il diritto di voto viene esercitato mediante l'utilizzo di un apposito programma telematico e secondo le istruzioni operative che saranno successivamente definite e

trasmesse a tutti i soggetti interessati, a mezzo di posta elettronica, a cura del Responsabile del Servizio di Staff alla Direzione Generale denominato "Servizi Informatici per il Digitale".

2. Le operazioni di voto saranno svolte secondo il seguente calendario:

- il giorno **11 dicembre 2023**, dalle ore **10:00** in poi;
- il giorno **12 dicembre 2023**, fino alle ore **16:00**;

3. Alle ore **16:00** del **12 dicembre 2023**, le operazioni di voto saranno dichiarate chiuse.
4. Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'espletamento delle operazioni di voto, il Direttore Generale invia al gestore del voto telematico e alla Commissione Elettorale le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo, formate con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Decreto.
5. Ognuna delle due liste contiene, per ciascuno dei soggetti titolari dell'elettorato, sia attivo che passivo, i seguenti campi, che devono essere debitamente compilati:
 - a) cognome;
 - b) nome;
 - c) indirizzo di posta elettronica al quale inviare le credenziali di voto.
6. Almeno cinque giorni prima della data fissata per l'espletamento delle operazioni di voto, i soggetti che hanno diritto all'elettorato attivo riceveranno, a mezzo di posta elettronica, le credenziali per l'esercizio del diritto di voto con modalità telematica.
7. Il voto è individuale e segreto.
8. Ogni elettore può esprimere, con il proprio voto, una sola preferenza.
9. I soggetti che hanno diritto all'elettorato attivo, affetti da impedimenti fisici tali da non consentire loro l'esercizio del predetto diritto senza apposito ausilio, possono avvalersi, previa presentazione alla Commissione Elettorale di copia di un documento che certifichi, secondo le modalità previste dalla legge, il proprio impedimento, di un accompagnatore, che potrà, comunque, esercitare tale funzione per non più di una persona,

Articolo 6 **Operazioni di scrutinio**

1. La Commissione Elettorale, ricevuta la documentazione dal gestore del voto telematico, dovrà:
 - a) Procedere allo scrutinio dei voti e comunicare il relativo esito al Presidente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del *Regolamento per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione*.
 - b) Redigere il verbale ed inviarlo, a mezzo di posta elettronica, al Direttore Generale per la sua approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del medesimo *Regolamento*.
 - c) Trasmettere, in un plico sigillato, al Direttore Generale, entro il primo giorno lavorativo successivo alla conclusione delle operazioni di voto, il verbale di cui alla precedente lettera b), debitamente siglato, in tutte le sue pagine, e firmato da tutti i suoi componenti.

2. Tutto il materiale relativo alla procedura elettorale disciplinata dal presente Decreto sarà depositata agli atti della Direzione Generale e custodita a cura della sua Segreteria.

Articolo 7 **Proclamazione degli eletti**

1. Il Direttore Generale, con proprio atto, approva il verbale della Commissione Elettorale e lo trasmette al Presidente.
2. Il Presidente, con proprio Decreto, procede alla proclamazione degli eletti.
3. Vengono proclamati eletti nel Consiglio di Amministrazione dello Istituto Nazionale di Astrofisica i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. A parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
5. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del *Regolamento per la disciplina delle elezioni dei rappresentanti del personale in Consiglio di Amministrazione*, le seguenti cariche:
 - a) Componente del Consiglio Scientifico dell'Ente;
 - b) Direttore Generale dell'Ente;
 - c) Direttore Scientifico dell'Ente;
 - d) Direttore di una Struttura di Ricerca dell'Ente;
 - e) Rappresentante sindacale.
6. I candidati eletti. Qualora siano titolari di carica incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente comma 5, sono formalmente invitati dalla Direzione Generale ad esercitare, mediante dichiarazione scritta, entro cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di emanazione del Decreto di proclamazione degli eletti, il diritto di opzione tra le due cariche.
7. Il mancato esercizio del diritto di opzione, entro il termine fissato ai sensi del precedente comma 6, equivale a rinuncia all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione,
8. Nel caso di incompatibilità o di rinuncia all'incarico, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 8 **Pubblicità**

1. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Sito Web dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", nella Sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Nella stessa Sezione saranno pubblicate tutte le informazioni utili ai fini dell'espletamento della procedura elettorale disciplinata dal presente Decreto, nonché il relativo esito.

Roma, 24/10/2023

IL PRESIDENTE
Prof. Marco TAVANI
(Firmato digitalmente)